

REGOLAMENTO 21 marzo 2013, n. 3

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 "Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti"

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23/2011 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali";
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 783 del 21/12/2012;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1

Agevolazioni alle associazioni temporanee regionali tra professionisti

1. Beneficiano delle forme di agevolazione previste dal presente regolamento le aggregazioni di giovani professionisti, composte in via esclusiva da professionisti di età inferiore a quaranta anni, ancorché non ancora costituite in forma di società secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (Legge di stabilità 2012).

Art. 2

Credito d'imposta per nuovi investimenti alle associazioni temporanee regionali tra professionisti

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale del 28 novembre 2007, n. 5 (Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi) dopo le parole "indipendentemente dalla natura giuridica assunta," sono aggiunte le parole: "e le aggregazioni professionali tra giovani professionisti, di cui all'articolo 6 della legge regionale del 6 luglio 2012, n. 16".

2. L'amministrazione regionale provvede ad integrare il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 3, del predetto regolamento regionale di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono agevolabili gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 1 e consistenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, destinati all'avviamento di nuovi studi di aggregazioni professionali sul territorio regionale.
4. Sono esclusi dall'agevolazione i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui all' articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. La misura dell'agevolazione, calcolata in base alle determinazioni previste dall'articolo 4 del regolamento regionale 28 novembre 2007 n. 5 (Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi) è fissata dal disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 3, del regolamento, nel rispetto dell'intensità massima consentita dalla normativa comunitaria vigente.
6. In fase di prima attuazione delle disposizioni possono beneficiare della disciplina del credito d'imposta i singoli componenti delle associazioni professionali di cui all'articolo 1, anche se non ancora costituite come soggetto d'imposta, a condizione che abbiano sottoscritto l'impegno a costituire l'associazione, nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda, in forma di società secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 183 del 2011.
7. I singoli professionisti che hanno presentato congiuntamente la domanda di ammissione al credito d'imposta possono ripartire pro quota i crediti d'imposta maturati nei sei mesi antecedenti la costituzione dell'associazione in forma societaria secondo le modalità previste nel disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 3, del regolamento regionale n. 5 del 28 novembre 2007.
8. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale del 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei Giovani professionisti).

Art. 3

Credito d'imposta per nuove assunzioni alle associazioni temporanee regionali tra professionisti

1. Le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per le assunzioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno) con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così definiti dall'articolo 2, punti 18 e 19 del regolamento (CE) n. 800/2008 residenti in Campania, sono cumulabili con le agevolazioni previste dall'articolo 2 di questo regolamento, alle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo medesimo.
2. All'inizio del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 5 del 28 novembre 2007 (Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi), sono anteposte le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 11 della L.R. 16 del 6 Luglio 2012".
3. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse in coerenza ed in attuazione all'articolo 2 del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) e delle ulteriori modifiche apportate dal decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).
4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2012.

Art. 4 Borse di studio

1. Sono riconosciute borse di studio finalizzate ad agevolare l'accesso all'esercizio di una professione in favore dei giovani di età inferiore a ventisei anni meritevoli e in condizioni di disagio economico.
2. La Giunta regionale stabilisce, con successivo atto deliberativo, i criteri per il riconoscimento del beneficio e l'entità della borsa di studio, che è erogata a favore dei soggetti selezionati tramite procedura concorsuale da espletarsi a cura delle competenti strutture regionali.
3. Le richieste di assegnazione delle borse di studio sono sottoposte all'esame di ammissibilità da parte di apposito nucleo di valutazione nominato dalle competenti strutture regionali, avvalendosi anche degli ordini professionali, delle associazioni rappresentative delle categorie interessate e di esperti esterni.
4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2012.

Art. 5 Agevolazioni per attività di tirocinio

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 e dell'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge n. 27/2012, la Regione può concedere contributi per la copertura, totale o parziale, dell'importo forfetario riconosciuto al tirocinante a titolo di rimborso spese.
2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabilite, dalle competenti strutture regionali, all'esito di apposta convenzione quadro da stipularsi con gli ordini e le associazioni professionali, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il professionista ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;
 - b) il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso professionista;
 - c) il professionista ospitante è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) il tirocinante non ha in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il professionista presso cui è ospitato;
 - e) il contributo è determinato nella misura massima del 40 per cento del rimborso spese forfetariamente pattuito dal professionista ospitante e dal tirocinante, in conformità alle previsioni della convenzione-quadro da stipularsi con gli ordini e le associazioni professionali di riferimento;
 - f) il contributo è erogato a partire dal settimo mese di tirocinio e per un massimo di dodici mesi, al tirocinante è corrisposta comunque un'indennità di almeno 500,00 euro mensili lordi.
3. E' consentita l'attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato.
4. Il tutore presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei professionisti associati.
5. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere concessi anche in favore dei giovani professionisti assunti con contratti di apprendistato di cui all'articolo 5 della legge regionale del 10 luglio 2012 n 20 (Testo Unico dell'apprendistato della Regione Campania)

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note al Titolo.

Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 16: “Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti.”.

Articolo 11: “Regolamento di attuazione.”.

“1. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare, per l'erogazione dei fondi previsti dagli articoli 3, 5 e 9, apposito regolamento di attuazione.”.

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Codice Civile

Libro V – Del Lavoro

Titolo V – Delle società

Titolo VI – Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

Legge 12 novembre 2011, n. 183: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).”.

Articolo 10: “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti.”.

Comma 3: “3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.”.

Note all'articolo 2.

Commi 1 e 2.

Regolamento Regionale 28 novembre 2007, n. 5: “Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi”.

Articolo 2: “Soggetti destinatari.”.

Comma 1: “1. Destinatari dell'agevolazione oggetto del presente regolamento sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti sul territorio regionale.

Articolo 1: “Ambito di applicazione.”.

Comma 3: “3. Per l'attivazione dello strumento, l'amministrazione regionale adotta apposito disciplinare, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente.”.

Comma 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.”.

Articolo 102: “Ammortamento dei beni materiali.”.

“1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. Abrogato

4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.

8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di

deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.

9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Articolo 103: "Ammortamento dei beni immateriali."

"1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102."

Comma 4.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada".

Articolo 54: "Autoveicoli."

Comma 1, lettere a) e m): "1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente."

Comma 5.

Regolamento Regionale 28 novembre 2007, n. 5 già citato nella nota ai commi 1 e 2.

Articolo 4: "Determinazione dell'investimento agevolabile."

"1. La spesa ammissibile all'agevolazione è data dalla spesa complessiva per gli investimenti, effettuati nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, decurtata del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi relativi alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua l'investimento.

2. Le cessioni e le dismissioni relative ai beni esclusi dall'agevolazione non rilevano ai fini della determinazione della spesa ammissibile.

3. Le voci che costituiscono la spesa ammissibile in riferimento ai beni oggetto di investimento, anche nel caso di beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente anche in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.

4. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ai fini dell'agevolazione assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione e la previsione, nel contratto di locazione, della clausola del riscatto.

5. Nei casi di rivalutazione consentita dalla legge dei beni ceduti e dismessi, il costo non ammortizzato dei beni rivalutati è dedotto dall'ammontare dell'investimento per i beni agevolabili per l'importo che risulta in seguito alla rivalutazione stessa.”.

Articolo 1, comma 3 già citato nella nota ai commi 1 e 2.

Comma 6.

Codice Civile, Libro V, Titolo V e Titolo VI già citati nella nota all'articolo 1.

Legge 12 novembre 2011, n. 183 già citata nella nota all'articolo 1.

Comma 7.

Regolamento Regionale 28 novembre 2007, n. 5 già citato nella nota ai commi 1 e 2.

Articolo 1, comma 3 già citato nella nota ai commi 1 e 2.

Comma 8.

Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 16 già citata nella nota al Titolo.

Articolo 12: “Norma finanziaria.”.

“1. Per l'attuazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato: "Attuazione della legge regionale - Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti", opportunamente incrementate della somma pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) mediante prelievo della medesima somma dalla UPB 7.29.65, che si riduce di pari importo.

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

3. L'allegato "A" della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) è conseguentemente integrato e ridotta la dotazione finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della citata legge regionale.”.

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2012: “Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.”.

Articolo 2: “Soggetti beneficiari.”.

“1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui all'art. 1.

2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa nè arti e professioni.”.

Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008: “Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).”.

Articolo 2, punti 18 e 19: “Ai fini del presente regolamento si intende per:

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;”.

Comma 2.

Regolamento Regionale 28 novembre 2007, n. 5 già citato nella nota ai commi 1 e 2.

Articolo 6: “Cumulabilità.”.

Comma 1: “1. L'incentivo non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento, in relazione alle stesse spese ammissibili.”.

Comma 3.

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70: “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.”.

Articolo 2: “Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.”.

“1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del numero 18

dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro due anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale

7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c)

del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.

Comma 4.

Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 16 già citata nella nota al Titolo.

Articolo 12 già citata nella nota al comma 8 dell'articolo 2.

Note all'articolo 4.

Comma 4.

Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 16 già citata nella nota al Titolo.

Articolo 12 già citata nella nota al comma 8 dell'articolo 2.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 16 già citata nella nota al Titolo.

Articolo 9: “Tirocinio.”

“1. Per i tirocinanti operanti nell'ambito della regione sono previste agevolazioni specifiche mediante l'utilizzo di un apposito fondo regionale pari ad euro 50.000 (cinquantamila) per l'anno finanziario 2012; il dominus riconosce un rimborso delle spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del D.L. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012.

2. La Regione favorisce la collocazione presso studi professionali di giovani che non sono in grado di individuare il professionista per il praticantato, anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni ed i sindacati di professionisti.”

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”

Articolo 9: “Disposizioni sulle professioni regolamentate .”

Comma 4: “4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.”

Comma 5.

Legge Regionale 10 luglio 2012, n. 20: “Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania.”

Articolo 5: “Apprendistato di alta formazione e ricerca.”

“1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato per tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori).

2. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è inoltre stipulato per il praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La Regione promuove intese con i consigli degli ordini professionali e la scuola di specializzazione per le professioni legali per l'individuazione degli aspetti formativi necessari all'acquisizione della formazione di base e trasversale e dei requisiti minimi per l'accesso a tale tipologia di contratto di apprendistato, nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

3. Possono essere assunti con tale forma contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Tutti gli incentivi in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca stabiliti dalla legislazione regionale, ivi compresi quelli relativi ai percorsi di formazione e di qualificazione professionale previsti dal presente articolo, sono estesi, in via sperimentale, ai contratti di lavoro

subordinati stipulati con i soggetti, in essi ricompresi i disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 407/1990, di età compresa tra i ventinove e i trentacinque anni.

4. I profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca sono disciplinati dalla Regione con atto amministrativo, sentite le università, anche tramite gli organismi rappresentativi regionali, gli istituti tecnici e professionali, attraverso l'ufficio scolastico regionale, le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche tramite gli Enti bilaterali. La regolamentazione ha inoltre ad oggetto le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.”.